

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

*Con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e con istanza di determinazione delle
modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.*

PER: la prof.ssa **MARZIA COSENTINO**, nata a Lamezia Terme il 03/03/1992, C.F. CSNMRZ92C43M208H, residente in Lamezia Terme, via Gioacchino Murat n. 126, rappresentata e difesa, giusta mandato redatto su foglio separato e da intendersi apposto in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Pandolfo, C.F. PNDGPP50M05F888M, e Antonio Pandolfo, CF: PNDNTN87C22I874O, entrambi con studio in Lamezia Terme, via Federico Nicotera n. 86, fax 0968/29565, indirizzi di posta elettronica certificata: giuseppepandolfo@legalmail.it e antonio.pandolfo@avvlamezia.legalmail.it presso il cui studio elegge domicilio.

RICORRENTE

CONTRO: 1) il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, C.F. 80185250588, con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/a, nella persona del Ministro in carica, pec urp@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

2) il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro in carica, nella sua articolazione locale dell'Ufficio



Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Calabria- Ufficio 2 Ambito Territoriale (AT) di Catanzaro, con sede in Catanzaro via Cosenza n. 31, pec drca1@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, pec adscz@mailcert.avvocaturastato.it;

3) **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE RITA LEVI MONTALCINI**, C.F. 97061370793, nella persona del dirigente scolastico in carica, con sede in Sersale (CZ), via Carmela Borelli, III traversa, pec czis011001@pec.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, pec adscz@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTI

NONCHÉ NEI CONFRONTI: di tutti i docenti, potenzialmente controinteressati, iscritti nella II e III fascia delle graduatorie supplenze di istituto, per le classi di concorso B011 e B017, per l'anno scolastico 2021-2022, nonché di tutti quelli iscritti in I e II fascia delle medesime classi di concorso delle Graduatorie Provinciali Supplenze, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, dell'ambito territoriale di Catanzaro, in entrambe le quali la ricorrente risulta attualmente iscritta.

CONTROINTERESSATI

Il presente ricorso ha per

OGGETTO: 1. l'impugnazione, per violazione di legge ed eccesso di potere, del provvedimento di verifica e rettifica del punteggio delle graduatorie B011, adottato dal dirigente scolastico dell'Istituto Rita Levi Montalcini in data 13/11/2020, nonché del decreto n. 15 emesso, nella stessa data, dal medesimo dirigente scolastico, con il quale si stabiliva, in autotutela, di annullare anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato, già stipulato con



la ricorrente, e di procedere alla corretta individuazione dell'avente diritto per la sostituzione;

2. l'impugnazione, per violazione di legge ed eccesso di potere, del provvedimento di verifica e rettifica tardivamente emesso dal dirigente scolastico in data 1/3/2021, prot. n. 1645U, con il quale questi disponeva la medesima riduzione di punteggio anche per la classe di concorso B017;

3. l'impugnazione, per violazione di legge ed eccesso di potere, del provvedimento adottato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-Ambito Territoriale di Catanzaro, emesso in data 25/6/2021 n. 4285 RU, con il quale veniva disposta la convalida al sistema SIDI del punteggio così come rettificato dall'istituto scolastico e come indicato nella relativa scheda di valutazione.

4. l'impugnazione, per violazione di legge, del decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Calabria - Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro, in data 24/8/2021, con il quale si disponeva la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze valevoli per l'anno scolastico 2021/2022 e delle connesse graduatorie provinciali e d'istituto per la classi di concorso B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche".

FATTO

1. La professoressa Marzia Cosentino, su domanda da lei presentata nelle forme di legge, era stata inserita, nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS), classe di concorso B011 - "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche" - valide per un triennio e, precisamente, per gli anni scolastici



2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto per supplenti, III fascia, sempre per classi di concorso sopra indicate.

2. Quindi, per l'anno scolastico 2020/2021, ella risultava, così, inserita nelle GPS: -classe di concorso B011, II fascia, al 19° posto, con un punteggio complessivo di 42,50 (nonché nella III fascia della relativa graduatoria d'istituto) e nella classe di concorso B017, II fascia, al 13° posto con punteggio complessivo di 42,50 (nonché nelle relative graduatorie d'istituto delle scuole per le quali aveva fatto domanda).

3. Con atto di convocazione del 17/10/2020 ([doc. 5](#)) del dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Rita Levi Montalcini" di Sersale, la prof.ssa Cosentino veniva individuata, unitamente ad altri docenti, quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, proprio perché inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso B011, con il detto punteggio di 42,50.

4. A seguito di tale comunicazione, per la quale ella dichiarava la sua disponibilità, in data 29/10/2020, stipulava con l'Istituto, nella persona del Dirigente, contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento di "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie", su cattedra ordinaria, con decorrenza dal 21/10/2020 e cessazione al 12/6/2021, per 10 ore settimanali di lezione ([doc. 6](#)).

5. Senonché, con provvedimento emesso in data 13/11/2020 ([doc. 7](#)), il dirigente del Montalcini provvedeva, del tutto arbitrariamente ed illegittimamente, ad una rettifica del punteggio con il quale la professoressa Cosentino era stata inserita nelle GPS, classe di concorso B011, attribuendole punti 28,50 anziché 42,50, come nella graduatoria provinciale e di istituto.



Lo stesso dirigente giustificava la modifica sostenendo che era stato valutato il servizio degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 prestato a seguito di inserimento in II fascia con riserva. Si rifaceva inoltre alla sentenza del Tar Lazio n. 11704 del 10/10/2019, a tenore della quale, secondo la sua interpretazione, il diploma ITP non ha valore abilitante e, quindi, non può valere per l'iscrizione in II fascia.

Affermava ancora che il servizio svolto in II fascia senza diritto è da considerarsi valido solo ai fini economici e non giuridici, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7604 del 4/12/2009 ed all'art. 2126 c.c.

Nella medesima data, ed altrettanto arbitrariamente, sulla base di detta rettifica, il medesimo dirigente scolastico decretava, *in autotutela*, di *annullare anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato (prot. N. 5919 del 29/10/2020) con la professoressa Cosentino* e di procedere alla corretta individuazione dell'avente diritto per la sostituzione del docente per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla ricorrente ([doc. 9](#)).

6. Così, illegittimamente e con grave danno, ella veniva esclusa dall'insegnamento ed al suo posto nominato altro docente.

7. Ancora, in data 1/3/2021, il medesimo dirigente scolastico provvedeva ad una analoga rettifica del punteggio per la classe di concorso B017, anche in questo caso, portando il punteggio a 28,50 anziché 42,50 ([doc. 10](#)).

8. In data 9/8/2021, con provvedimento n. 5502 R.U. ([doc. 12](#)), il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale-Ambito Catanzaro- procedeva ad una prima pubblicazione delle GPS da utilizzarsi per l'anno scolastico 2020-2021 ed in esse la ricorrente risultava collocata al posto 53 della graduatoria per la classe di concorso B011 ed al posto 52 della graduatoria per la classe di concorso B017, in entrambe con il punteggio di 28,50.



9. In data 10/8/2021 ella proponeva reclamo urgente ([doc. 13](#)) avverso la graduatoria facendo rilevare che l'originario punteggio di 42,50 non le poteva essere decurtato a 28,50.

Ma tale reclamo non sortiva effetto alcuno.

10. Ed infatti, con provvedimento emesso in data 24/8/2021, n. 5873 R.U. ([doc. 14](#)), il medesimo USR per la Calabria-Ambito Catanzaro- procedeva alla "ripubblicazione" delle GPS per l'anno scolastico 2021-2022, apportava alcune modifiche ai punteggi con i riposizionamenti in graduatoria, sostenendo di doverle adeguare alle risultanze dei controlli effettuati dalle istituzioni scolastiche, nonché di dover correggere errori di calcolo ed ancora tener conto dei reclami e delle istruzioni del gestore informatico.

11. Pertanto, con quest'ultimo impugnato provvedimento del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catanzaro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, la ricorrente veniva, di nuovo, illegittimamente collocata nelle medesime graduatorie classe di concorso B011, al posto 53, con un punteggio complessivo di 28,50 e classe di concorso B017, al posto 26, con lo stesso complessivo punteggio ([doc. 15](#) e [doc. 16](#)).

Quindi, sempre con punti 28,50, veniva inserita nelle graduatorie di istituto, assumendosi, evidentemente, per valide le riduzioni già operate dal dirigente scolastico dell'Istituto Montalcini.

12. Pertanto, la ricorrente, non solo era stata illegittimamente rimossa dal posto di lavoro per il quale aveva stipulato il contratto, ma, addirittura, veniva, ora, collocata, nelle sopra specificate graduatorie, in una posizione che non le consentiva di ottenere gli incarichi di sua spettanza.

13. Nel contempo, numerosi colleghi, che, come lei, avevano svolto servizio, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, venivano collocati, nelle



graduatorie qui impugnate, in posizione più favorevole rispetto alla ricorrente e con il riconoscimento dei punteggi per servizio corrispondenti all'insegnamento svolto anche durante il periodo in cui erano stati collocati nelle graduatorie a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Infatti, alcuni di questi insegnanti erano stati ammessi, nelle GPS, per gli anni 2017-2018 e 2018-2019, "con riserva", per aver ottenuto, come la prof.ssa Cosentino, dal Giudice Amministrativo (TAR Lazio) provvedimento cautelare che sanciva la possibilità per loro di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per aver prestato servizio, come lei, per le classi di concorso B011 o B017.

* * * * *

Pertanto, i provvedimenti sopra indicati e qui fatti oggetto di censura si appalesano del tutto illegittimi e gravemente lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente, che si vede, perciò, costretta ad impugnarli in sede giurisdizionale e dinanzi al Giudice del Lavoro per ottenerne, anche in via incidentale, l'annullamento ovvero la disapplicazione, il tutto in virtù delle seguenti ragioni di

DIRITTO

1. QUANTO ALL'ILLEGITTIMITÀ, PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE, DEL PROVVEDIMENTO PROTOCOLLO N. 6335/U DEL 13/11/2020 CONTENENTE LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO.

A. Per ricostruire correttamente ed esattamente la vicenda che interessa la prof.ssa Cosentino, è necessario, in primo luogo, rimarcare il fatto che, come già chiarito, ella rivendica l'attribuzione del punteggio derivante dal servizio regolarmente prestato negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 e, pertanto, non sotto il regime delle graduatorie attuali e, quindi, del Decreto Ministeriale



n. 60 del 10/7/2020, ma sotto il vigore delle precedenti graduatorie emanate secondo il disposto del D.M. n. 374 dell'1/6/2017 ([doc. 25](#)).

Avverso tale decreto erano state proposte varie impugnative dinanzi al Tar Lazio, il quale, in data 7/8/2017, emanava la sentenza n. 9234/2017 ([doc. 26](#)), con la quale veniva annullato l'art. 2 del predetto Decreto Ministeriale nella parte in cui esso escludeva dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione, a seguito dell'emanazione della detta sentenza, inviava una direttiva a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, n. 16723, unitamente ad una nota dell'Avvocatura dello Stato ([doc. 27](#)) ed ad una copia della sopra indicata sentenza, invitando tutti i detti USR a volersi conformare ad essa, provvedendo all'inserimento nella II fascia dei ricorrenti diplomati ITP, previa valutazione, caso per caso, circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui il docente avesse presentato domanda di inserimento.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in merito al caso in esame, affermava che, in via generale, l'annullamento giurisdizionale di un atto generale aveva effetti *erga omnes* anche se non poteva incidere sulle posizioni esaurite.

Dal momento che la ricorrente, in virtù degli atti sopra indicati, era stata legittimamente inserita in graduatoria ed aveva svolto, del tutto validamente, l'insegnamento per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, il relativo punteggio le andava sicuramente attribuito.

B. Ancora, la disposta diminuzione del punteggio in graduatoria era stata assunta da organo incompetente, essendo demandati tutti i provvedimenti relativi alle modifiche delle graduatorie provinciali o di istituto all'Ufficio Scolastico Regionale che aveva approvato e pubblicato le stesse, in quanto è



ovvio che solo l'organo emanante il provvedimento di pubblicazione può procedere alla modifica.

Tale procedura è, del resto, sancita dall'art. 11, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10/7/2020 ([doc. 20](#)), il quale dispone che *per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, **sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate per l'inclusione nelle GPS.***

Da ciò deriva la nullità dell'atto, o, quantomeno, la sua annullabilità, in via incidentale, con relativa disapplicazione, per assoluta carenza di potere dell'organo che ha emesso il provvedimento, nonché per violazione di legge.

Come detto, infatti, solo l'Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Catanzaro, avrebbe potuto apportare, anche su segnalazione o verifica da parte dei dirigenti dei singoli istituti, eventuali modifiche ai punteggi attribuiti nelle GPS pubblicate ed è bene qui ricordare che i punteggi delle graduatorie di istituto restano quelli fissati nelle medesime graduatorie provinciali.

Né può ritenersi applicabile al caso in esame, benché non richiamato nel provvedimento e, quindi, non addotto in motivazione, l'art. 8 della detta ordinanza ministeriale n. 60/2020 che prevede, al comma 7, che *l'istituzione scolastica, ove l'aspirante abbia stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli **delle dichiarazioni presentate.***

L'eventuale controllo delle dichiarazioni presentate non avrebbe potuto indurre il Dirigente ad effettuare alcuna valutazione né, tantomeno, ad assumere provvedimenti di alcun genere, in quanto quelle attestazioni, presentate in sede di domanda di inserimento in graduatoria, erano del tutto



veritiere, in quanto la prof.ssa Cosentino aveva effettivamente prestato servizio, per i periodi indicati, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e non aveva, quindi, fornito, relativamente al servizio prestato, alcuna attestazione non corrispondente al vero.

La valutazione, poi, se dal servizio prestato derivasse l'attribuzione del relativo punteggio spettava esclusivamente all'Ufficio Scolastico Regionale in quanto esso apprezzamento non era oggetto del controllo esperibile dal dirigente dell'istituto ai sensi del già citato comma 7 dell'art. 8 dell'O.M. n. 60/2020.

Pertanto, il dirigente ha debordato dai compiti affidatigli e ciò è chiaramente sintomatico dell'ulteriore vizio di eccesso di potere.

Inoltre, come detto, al caso in esame, non è attinente nemmeno il disposto del comma 10 del medesimo art. 8 dell'O.M. citata, ove si prevede che l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci può essere dichiarato *come prestato di fatto e non di diritto* con provvedimento emesso dal dirigente scolastico; ed è proprio questa la formula, irragionevolmente, utilizzata nel provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, infatti, il dirigente non avrebbe potuto né dovuto determinarsi in alcun modo in quanto si era, manifestamente, in presenza di dichiarazione veritiere (né il dirigente aveva mai rilevato una eventuale emergenza in senso contrario).

Si trattava quindi, soltanto di un'interpretazione delle norme relative all'attribuzione di punteggio per servizio di competenza esclusiva dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Del detto provvedimento di rideterminazione del punteggio il Giudice dovrà, quindi, rilevare la nullità ovvero dichiararlo invalido per evidente violazione



di legge e perciò disapplicarlo, con tutte le conseguenziali statuizioni in ordine al rapporto di lavoro della ricorrente.

C. Ma sussiste, anche, un'ulteriore ragione per la quale il provvedimento di rideterminazione del punteggio, di cui qui si discute, risulta affetto da vizi insanabili.

Infatti, la ricorrente risultava inserita nelle GPS degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e quindi, nelle relative graduatorie di istituto, anche perché destinataria di un singolo provvedimento giurisdizionale, e vale a dire l'ordinanza cautelare del Tar Lazio (Sez. III bis) pubblicata in data 19/7/2018 ([doc. 1](#)), nel ricorso n. 6451/2018, proposto dalla stessa Marzia Cosentino e da altri, la quale ordinanza aveva sancito la possibilità per i ricorrenti, di presentare domanda e di essere inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto. D'altro canto, le istruzioni operative, emesse in data 5/11/2018, prot. n. 24705, dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ([doc. 19](#)) avevano disposto che l'inserimento, nelle seconde fasce, degli insegnanti tecnico pratici, avvenisse solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali (e quest'ipotesi corrisponde al caso di specie).

Nel caso di conferimento di incarico a tempo determinato, per gli insegnanti tecnico pratici, le medesime istruzioni operative prevedevano che il relativo contratto avrebbe dovuto essere corredato da apposita clausola risolutiva espressa che lo condizionasse alla definizione del giudizio.

Le stesse istruzioni del 5/11/2018 prevedevano, inoltre, che le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto *disporre l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici già inseriti in seconda fascia con riserva, per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli ed ora destinatari di sentenze sfavorevoli passate in giudicato.*



Orbene, Marzia Cosentino è stata destinataria di un provvedimento cautelare favorevole (che è l'ordinanza del Tar Lazio n. 4432/2018 del 19/7/2018) ma non è stata mai destinataria di sentenza sfavorevole in quanto il procedimento da lei instaurato dinanzi al Tar Lazio n. 6451/2018 R.G. risulta ancora pendente e non definito con alcuna sentenza (doc. n. 35 e cioè l'estratto del procedimento presente sul sito Giustizia Amministrativa).

Anche per tale seconda e ulteriormente decisiva ragione il provvedimento di riduzione del punteggio, relativo alla classi di concorso B011 e B017, e di ricollocazione in graduatoria e il successivo annullamento anticipato del contratto di lavoro a tempo determinato, così come adottato, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Montalcini, con decreto n. 15 del 13/11/2020, risulta, con evidenza, del tutto illegittima e, quindi, tale da essere considerato nullo ovvero annullabile e, quindi, disapplicabile.

In tal senso, risulta altrettanto illegittimo l'ulteriore provvedimento, tardivamente emesso dal dirigente scolastico in data 1/3/2021, prot. n. 1645U, con il quale egli disponeva la medesima riduzione di punteggio anche per la classe di concorso B017.

2. QUANTO ALL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.

Derivando esso dalla illegittima rideterminazione del punteggio, il citato provvedimento dell'annullamento del contratto emesso dal Dirigente Scolastico in data 13/11/2020, anche per le ragioni appena individuate, deve essere ritenuto nullo o, quantomeno, annullabile e, quindi, da disapplicare con condanna dell'amministrazione a ripristinare gli effetti del contratto di lavoro regolarmente stipulato.



3. QUANTO ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA AL SISTEMA SIDI DEL PUNTEGGIO COME RETTIFICATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Essendo nulli o annullabili i due provvedimenti di rettifica del punteggio, qui contestualmente impugnati, illegittimamente l'Ufficio Scolastico Regionale-Ambito Catanzaro-ha provveduto a convalidare i provvedimenti di riduzione del punteggio della ricorrente e ad inserire la stessa nel sistema SIDI con i punteggi ridotti, ma illegittimamente determinati dal dirigente scolastico.

4. QUANTO ALL'ILLEGITTIMITÀ DELLA GPS (E DELLA CONSEGUENTE GRADUATORIA D'ISTITUTO) APPROVATA E PUBBLICATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA AMBITO CATANZARO DEL 24/8/2021.

L'Ufficio Scolastico Regionale, ripubblicando il 24/8/2021 (n. 5873 registro ufficiale) le GPS, per l'inclusione nella classe di concorso B011 e B017 ha collocato, illegittimamente, la ricorrente, per la prima, al 53° posto della II fascia, e, per la seconda, al 26°, attribuendole, per entrambe, un punteggio complessivo di 28,50 e con tale punteggio inserendola, quindi, nelle graduatorie di istituto.

In realtà, per come sopra descritto e motivato, alla stessa avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio di almeno punti 42,50.

Infatti, il punteggio conseguito per lo svolgimento dell'insegnamento nei precedenti anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 (e già riconosciuto nelle GPS pubblicate il 9/9/2020 valide per il biennio 2020-2021 e 2021-2022) andava sicuramente confermato, anche per le graduatorie provinciali ripubblicate il 24/8/2021 e valevoli per l'anno scolastico 2021-2022.



Ed invero, gli effetti della prestazione di servizio negli anni sopra indicati (2017-2018, 2018-2019) si erano già consolidati sotto la vigenza dell'ordinanza ministeriale 1/6/2017 n. 374, il cui art. 2 era stato annullato con efficacia *erga omnes* dalla già citata sentenza del Tar Lazio n. 9234 del 2017, per cui i punteggi per servizio conseguiti negli anni scolastici sopraindicati non potevano più essere messi in discussione, avendo il Ministero recepito il parere dell'Avvocatura dello Stato che aveva indicato che i diplomati ITP dovevano essere inseriti nella II fascia delle GPS vigenti per quegli anni.

Non solo, ma, come anticipato in fatto al punto 9, numerosi docenti che avevano prestato servizio negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, anche come ammessi con riserva, nella GPS del 2017, e conseguito il relativo punteggio per servizio, venivano inseriti nella GPS pubblicata il 9/9/2020 in posizioni tali da precedere la ricorrente e confermati con i medesimi punteggi nella ripubblicazione del 24/8/2021.

Si vedano, a titolo esemplificativo, i casi dei docenti inseriti nella posizione di graduatoria n. 3, n. 7, n. 9, n. 10, n. 14, ai quali è stato computato il punteggio per servizio in virtù di insegnamento svolto dopo ammissione con riserva alle graduatorie supplenze.

Quest'ultimo elemento fa risaltare con particolare evidenza l'illegittimità della graduatoria qui impugnata per assoluta disparità di trattamento tra soggetti aventi le stesse condizioni di accesso.

* * * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, la prof.ssa Marzia Cosentino, come sopra rappresentata e difesa, adisce il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del Lavoro per ottenere l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI



Voglia l'On. Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso:

- **IN VIA CAUTELARE:** giusta istanza ex art.700 c.p.c., stesa in calce, previa fissazione di un'udienza per la discussione ovvero *inaudita altera parte*, ordinare alle amministrazioni resistenti di collocare la prof.ssa Marzia Cosentino nella II fascia GPS anno scolastico 2021-2022 e nella III fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso B011 e B017 con il punteggio di 42,50 collocandola nel posto corrispondente ad esso.

- **NEL MERITO:**

1. Previa disapplicazione del provvedimento di verifica e rettifica punteggio della graduatoria per la classe di concorso B011 adottato dal dirigente dell'Istituto Montalcini in data 13/11/2020, nonché del decreto n. 15 emesso dal medesimo dirigente nella stessa data, con il quale si stabiliva di annullare anticipatamente il contratto di lavoro stipulato con la ricorrente, **DICHIARARE** che la stessa ha diritto ad avere attribuito il punteggio di 42,50 e di essere inserita nella GPS per l'anno scolastico 2020/2021 al posto corrispondente a tale punteggio, così come ha diritto di essere inserita, di conseguenza, nelle graduatorie d'istituto sempre con il detto punteggio e, quindi, per le dette ragioni aveva diritto alla stipula del contratto di lavoro illegittimamente annullato con **CONDANNA** dell'amministrazione a ripristinarne gli effetti.

2. Previa disapplicazione degli impugnati provvedimenti, emanati dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-Ambito Territoriale di Catanzaro, di convalida al sistema SIDI n. 4285 del 25/6/2021 e di ripubblicazione delle graduatorie n. 5873 del 24/8/2021 nonché degli inserimenti in essa operati per la ricorrente, **DICHIARARE** la loro illegittimità



e disapplicarli con **CONDANNA** dell'amministrazione ad inserire la professoressa Marzia Cosentino nelle stesse graduatorie con il punteggio di 42,50.

Si dichiara di esibire mediante allegazione al fascicolo di parte i seguenti documenti:

- 1_ordinanza_tar_lazio_4432_19_7_2018_accoglimento_cautelare
- 2_decreto_dirigente_usr_cz_5338.01-09-2020
- 3_GPS_B011_allegato_decreto_5338_del_1_9_2020
- 4_GRADUATORIA_ISTITUTO_B011 3 fascia
- 5_email_17_10_2020
- 6_contratto_29_10_2020
- 7_Verifica Rettifica_Cosentino_B011
- 8_decreto_15_risoluzione_contratto_Cosentino_13_11_2020
- 9_decreto_6336_risoluzione_contratto
- 10_Verifica_Cosentino_B017
- 11_decreto_usr_4285_del_25_6_2021
- 12_provvedimento_dirigente_9_agosto_pubblicazione_gps_provvisoria
- 13_reclamo_gps_B011_del_10_8_2021
- 14_provvedimento_dirigente_24_8_2021
- 15_GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-2__23082021
- 15_m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0015581.03-09-2021
- 16_All.-1-elenco-docenti-con-retrodatazione-giuridica-ok
- 16_SG1-GO-REL-GPS-Catanzaro_20200917
- 17_NOTA-MIUR-35937-17-08-2017
- 18_MIUR.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0024040.25-08-2017 itp
- 19_nota_registro_ufficiale_usr_24705_del_5_11_2018



20_ordinanza_ministeriale_60_del_10_luglio_2020
21_nota-1588-11-settembre-2020-chiarimenti-om-60-20-
22_chiarimenti_ministero_su_60_2020_n_28725_del_21_9_2020
23_comunicazione_ufficio_scolastico_verifica_convalida_punteggi_gps
24_A_6_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807-
signed_posti_straordinario
25_DM_374_1_giugno_2017
26_sentenza_tar_lazio_9234_2017_0001
27_circolare_miur_35937_2017_0001
28_Ordinanza del 01.07.2021Potenza
29_decreto fissazione udienza_la_spezia
30_decreto_mantova_2_9_2021
31_ordinanza del 01.07.2021.Modenapdf
32_decreto fissazione udienza Belluno
33_decreto_trib_messina
34_decreto-verona_signed
35_pendenza_ricorso_cosentino_Miur_n_6451_2018.

Ai sensi del D.P.R. 30/5/2002, n .115 e successive modificazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, trattandosi di causa di lavoro il contributo unificato pari ad € 259,00.

* * * * *

ISTANZA EX ART.700 C.P.C.

Contestualmente alla proposizione del ricorso di merito, la ricorrente professoressa Marzia Cosentino chiede che il Tribunale voglia emettere i provvedimenti cautelari necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.



Le ragioni di diritto per le quali il giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito sono i seguenti:

Fumus boni iuris

Le ragioni di diritto che sostengono la domanda avanzata sono quelle illustrate nel ricorso e fin qui esposte e comprovate a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittima il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali.

Periculum in mora

Il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante alla ricorrente, è pregiudizievole e lesivo in quanto impedisce la nomina a supplente soprattutto su cattedre disponibili per l'intero anno scolastico che stanno per essere assegnate a docenti presenti in graduatoria anche con punteggio inferiore a quello spettante alla professoressa Cosentino.

L'illegittima inserzione in graduatoria con punteggio ridotto pregiudica oltre modo la possibilità per la ricorrente di assumere un incarico annuale anche per le successive annualità finché il presente giudizio non venga definito.

Tanto danneggerebbe la stessa in maniera irreparabile, pregiudicando tutta la sua futura carriera scolastica.

Ella chiede, pertanto, l'accoglimento della richiesta avanzata già in via preliminare nelle conclusioni del ricorso principale e, vale a dire: **ORDINARE** alle amministrazioni resistenti di collocarla nella II fascia GPS anno scolastico 2021-2022 e nella III fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso



B011 e B017 con il punteggio di 42,50 collocandola nel posto corrispondente ad esso.

* * * * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Inoltre, la prof.ssa Marzia Cosentino, come sopra rappresentata e difesa,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita, giusta i titoli posseduti, rispettivamente nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso B011 e B017;
- che, ai fini della integrale istaurazione del contraddittorio, il presente ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ovvero a tutti quei docenti inseriti nelle dette graduatorie in I e II fascia GPS ed in II e III fascia graduatorie di istituto per le citate classi di concorso, i quali, in caso di accoglimento delle domande spiegate, potrebbero risultare superati in graduatoria e per posizione e per punteggio dalla ricorrente.

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati e la correlata difficoltà di reperirne i dati anagrafici completi, oltre al fatto che comporterebbe un ingiusto pregiudizio per la stessa ricorrente, attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;
- che l'art.150, comma 1°, c.p.c., dispone: *quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può*



autorizzare su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami;

- che l'art. 151 c.p.c., d'altra parte, consente che il giudice possa prescrivere, anche d'ufficio che la notificazione sia eseguita in modo diverso di quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenza di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

CONSIDERATO

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e che significative, al riguardo sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n.106 del 19/2/1990;

- che già il Tar Lazio con decisioni risalenti nel tempo, ha più volte disposto quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ordinanze Tar Lazio nn. 176-177-178 e 179 del 2009) prassi confermata molto più di recente con l'ordinanza n. 836/2019 del 6/2/2019, diventata orientamento costante nel 2021 (ordinanza tra le tante n. 5090 del 24/9/2021 e varie altre);

- che anche i tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo che l'urgenza della procedura, nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica e l'utilità di consentire una conoscenza generalizzata della domanda);



- che a titolo meramente esemplificativo possono essere indicati i seguenti provvedimenti: Tribunale di Potenza 1/7/2021, Tribunale della Spezia 27/8/2021 n. 2659, Tribunale di Mantova, Sez. Lavoro, 2/9/2021 n. 1234, Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, 14/9/2021 n. 2722, Tribunale di Belluno, Sez. Lavoro, 14/9/2021 n. 360, Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, 17/9/2021 n. 19393, Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, 20/9/2021 n.4466, Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, 22/9/2021 (doc. nn. [28](#), [29](#), [30](#), [31](#), [32](#), [33](#), [34](#)).

CHIEDE

Che l'On. Tribunale adito, nella persona del giudice designato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attualmente inseriti, per le classi di concorso B011 e B017, nelle GPS in I e II fascia e nelle graduatorie di istituto in II e III fascia, Ufficio Scolastico della Calabria – ambito Catanzaro per l'anno scolastico 2021/2022 e che occupano una posizione precedente rispetto a quella della ricorrente, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Lamezia Terme, li 20 ottobre 2021

Avv. Giuseppe Pandolfo

Avv. Antonio Pandolfo

